

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1965

Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme sulla reversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, dispone che le pensioni a favore di cittadini italiani profughi, già gravanti sui Comuni, sulle Province e sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dei territori ceduti per effetto del trattato di pace ed il cui pagamento era stato demandato, in via provvisoria, al Ministero del tesoro, con il regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731, vengano assunte nel debito vitalizio dello Stato.

L'ultimo comma dello stesso articolo dispone che «i dipendenti degli enti sopraindicati, o loro aventi causa, che non ottennero, pur avendone maturato il diritto, la liquidazione della pensione dall'ente di provenienza, possono farne richiesta alle Amministrazioni centrali indicate nel secondo comma

del presente articolo, le quali provvederanno alla concessione della pensione spettante con l'osservanza dell'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza, ovvero, qualora ciò non sia possibile, con le norme previste per la liquidazione delle pensioni agli impiegati civili dello Stato».

A dette pensioni, secondo il disposto dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 69, sono estensibili «i miglioramenti che sono stati o verranno concessi ai pensionati statali, semprechè non risulti che siano stati applicati dagli enti, eccetera».

Ora, la legge 15 febbraio 1958, n. 46, che ha apportato — nei confronti delle pensioni statali — notevoli benefici riguardo alla reversibilità sia a favore delle vedove, sia degli orfani maggiorenni inabili, sia dei col-

laterali, ha creato disparità di trattamento tra gli aventi causa dei pensionati di una stessa categoria, in quanto i benefici stessi, mentre sono estensibili a quelle pensioni rispetto alle quali — in mancanza dei regolamenti degli Enti locali di provenienza dei dipendenti — devono essere applicate le norme previste per le pensioni statali, non possono essere estesi, invece, a quelle pensioni alle quali vanno applicate le norme dei regolamenti degli Enti che le hanno liquidate, regolamenti che — ovviamente — sono meno favorevoli, in quanto emanati prima che si affermassero i nuovi principi sulla reversibilità delle pensioni.

La disparità di trattamento è tanto più evidente, in quanto anche gli Enti locali del territorio nazionale aventi propri fondi pensioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 220 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, hanno la facoltà di estendere ai propri dipendenti le disposizioni della predetta legge n. 46, onde è da ritenere, secondo ogni ragionevole previsione, che gli Enti locali dei territori ceduti, qualora non fossero passati sotto la sovranità di altri Stati, non avrebbero mancato di avvalersi di tale facoltà. Altrettanto può dirsi per le Istituzioni di assistenza e beneficenza

che, di solito, estendono ai propri pensionati le disposizioni previste per i pensionati dello Stato.

Infine, le norme sulla reversibilità previste dalla legge n. 46 sono state estese con la legge 22 novembre 1962, n. 1646, ai pensionati delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Allo scopo di eliminare le suaccennate sperequazioni, è stato predisposto l'unito provvedimento legislativo, che estende anche alla categoria di pensioni di cui trattasi, liquidate in base all'ordinamento degli Enti dei territori ceduti, le suddette più favorevoli norme sulla reversibilità previste per i dipendenti dello Stato.

Al maggiore onere della spesa, per lire 5 milioni relativamente al periodo 1° luglio 1962-31 dicembre 1964, potrà provvedersi come da intese col Ministero del tesoro, mediante riduzione di pari importo al Capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio semestrale 1° luglio-31 dicembre 1964; per lire 2 milioni annui mediante riduzione di pari importo del corrispondente capitolo di spesa dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 1965 e per gli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le pensioni liquidate in base alle norme dei regolamenti dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati ed assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono riversibili applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, qualora le disposizioni medesime siano più favorevoli di quelle previste dai suddetti regolamenti.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1962.

Coloro che anteriormente alla predetta data sono venuti a trovarsi nelle condizioni richieste dal precedente articolo hanno diritto, a domanda, alla riversibilità della pensione. La concessione decorre dal 1° luglio 1962 se la domanda è presentata entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 3.

All'onere di lire 5.000.000 relativo al periodo 1° luglio 1962-31 dicembre 1964 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964.

All'onere annuo di lire 2.000.000 si provvede, per l'anno 1965, mediante riduzione del capitolo di spesa dello stato di previsione dello stesso Ministero corrispondente a quello sopra indicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.